



RISOLUZIONE OIV-ECO 432-2012

BEVANDA OTTENUTA DALLA DEALCOLIZZAZIONE DEL VINO

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Considerati i lavori del gruppo di esperti "Diritto e informazione del consumatore",

DECIDE:

Di inserire nel "Codice internazionale delle pratiche enologiche" la definizione seguente:

PARTE I

Capitolo 6: Prodotti derivati dalle uve, mosti o vini

6.9 Bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione del vino*

Una bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione del vino è una bevanda:

- ottenuta esclusivamente dal vino o vino speciale come illustrato nel Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV;
- sottoposta esclusivamente a trattamenti specifici per questi prodotti previsti nel Codice internazionale OIV delle pratiche enologiche e in particolare ad una dealcolizzazione ;
 - e con una gradazione alcolica per volume inferiore allo 0,5% vol..

*NOTA

Questa definizione non esclude che la denominazione "vino dealcolizzato" sia utilizzata in caso che la legislazione degli Stati Membri lo consenta.

*Esemplare certificato conforme
Izmir, il 22 giugno 2012
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI